ALLEGATO 1)

CAPITOLATO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna, in virtù della deliberazione n. 340 del 12 marzo 2018 la Giunta regionale, collabora alla realizzazione e sviluppo del portale "EmiliaRomagnaCreativa", che raccorda e coordina le diverse attività informative e di promozione afferenti alle politiche culturali regionali e messe in atto ai sensi delle leggi regionali di settore, al fine di promuovere l'attività complessiva dell'Assessorato alla Cultura e dell'ampia offerta culturale del territorio, attraverso lo sviluppo di un progetto multimediale e multicanale, diviso in aree tematiche integrate ai siti multimediali "RadioEmiliaRomagna" e "Magazzini Sonori" e a canali social. Il portale è stato oggetto di una prima fase di arricchimento dei contenuti e delle funzionalità ed è ora opportuno completare l'evoluzione del portale realizzando nuovi canali tematici.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto della procedura di acquisizione sono i seguenti servizi:

- il servizio di hosting per il portale *Emilia-Romagna Creativa*, per *RadioEmiliaRomagna* e *Magazzini sonori*
- il servizio di sviluppo e manutenzione per il portale *Emilia-Romagna Creativa* e per *RadioEmiliaRomagna*
- Il servizio di formazione, assistenza ed help desk

così come descritti nel capitolato tecnico.

CIG 7917688AD3

Articolo 2 - Importo a base della Trattativa

L'importo a base di gara è di euro **104.000,00 (centoquattromila/00)**, oltre ad IVA di legge e 0,00 euro per oneri di sicurezza.

Articolo 3 – Durata contrattuale

Il contratto avrà validità dalla sua stipulazione sino al **31/12/2020.**

Articolo 4 - Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, per l'attività in oggetto configurandosi come hosting e servizi erogati in modalità telematica, non si prevedono interferenze, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero).

Articolo 5 – Garanzie

L'affidatario non è tenuto alla presentazione di una garanzia ai sensi dall'art. 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 6 - Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi sopra descritti è quello risultante dall'Offerta del Fornitore e comprende, tra l'altro:

a. le spese e, in generale gli oneri per la sicurezza;
b. tutti i servizi connessi.

La ripartizione provvisoria, effettuata sulla base del bando di gara è la seguente:

a. Euro 64.660,00 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2019
b. Euro 62.220,00 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2020

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati concordati tra le parti.

Articolo 7 - Aumenti e diminuzioni contrattuali

Sono ammesse modifiche, nel corso di esecuzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 8 – Hosting e livelli di servizio

È richiesto il seguente SLA per il servizio di hosting:

Servizio	Caratteristiche garantite
Disponibilità sistema	> 99,9% su base annua
Spazio disco	5 TB
Banda compresa	1 TB/mese

Articolo 9 - Penali

Sono applicate distinte penali per due tipologie di servizio: a) per il servizio di hosting è applicata una penale di euro 100,00 per ogni ora di indisponibilità del servizio; b) per il servizio di realizzazione dei nuovi canali, ai sensi di quanto previsto all'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, fatti salvi i casi di ritardo non imputabili all'Affidatario ovvero dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini "Tempi, luogo e modalità di esecuzione del servizio" del Capitolato tecnico, per ogni giorno solare di ritardo è applicata la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, entro il limite del 10% di detto ammontare netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto il soggetto stipulante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Oltre i 30 gg. di ritardo l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno dell'Affidatario stesso, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, sono contestati al Fornitore contraente dall'Amministrazione aggiudicatrice per iscritto. Il Fornitore contraente deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Regione Emilia-Romagna nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato possono essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà della Regione Emilia-Romagna di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'ammontare delle penali è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dalla presente procedura d'acquisto.

Articolo 10 - Pagamenti

I servizi resi saranno rendicontati dal fornitore secondo stati di avanzamento riportati in forma di relazioni (SAL) intermedie e finali. Il presente articolo definisce gli stati di avanzamento nell'esecuzione delle forniture in corrispondenza dei quali si maturano i valori fatturabili misurati in percentuale sull'importo dell'appalto. Il pagamento del corrispettivo in conformità alle modalità e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, come di seguito indicato:

Anno 2019			
SAL I		Euro 19.398,00 pari al 30% dell'importo contrattuale previsto per il 2019	Pubblicazione nuovi canali al 31 ottobre 2019
SAL II		Euro 45.262,00 a saldo	Servizi di hosting, manutenzione e assistenza al 31 dicembre 2019
Anno 2020			
SAL III		Euro 31.110,00 pari al 50% dell'importo contrattuale previsto per il 2020	Servizi di hosting, manutenzione e assistenza al 30 giugno 2020
SAL finale		Euro 31.110,00 a saldo	Servizi di hosting, manutenzione e assistenza al 31 dicembre 2020

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato e indicato al medesimo.

L'Affidatario prima di emettere fattura dovrà attendere il ricevimento la verifica di conformità concernente l'accertamento delle prestazioni eseguite alle prescrizioni tecniche e contrattuali. Successivamente il RUP emetterà il Certificato di pagamento. **Al ricevimento del Certificato di pagamento sarà possibile emettere fattura elettronica**.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà comunque condizionato all'accertamento dell'assenza in capo all'affidatario di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016).

Articolo 11 – Modalità di fatturazione

L'IBACN può accettare e pagare le fatture solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale (art. 1, commi 209-214, della legge n. 244 del 2007, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n. 66 del 2014 convertito in legge 89 del 2014).

Il Codice Univoco Ufficio è RL1OAD

Il fornitore dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna
Istituto per i Beni artistici culturali e naturali
Via Galliera, 21
40128 Bologna
C.F. 800 812 90 373

Si invita a voler verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

Ogni fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- oggetto del contratto;
- numero del Codice identificativo di Gara (CIG);
- eventuale numero del Codice Unico di Progetto (CUP);
- data di stipulazione del contratto;
- il numero dell'impegno connesso all'affidamento;
- riferimenti del certificato di pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse tenendo conto, che ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità e previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'IBACN è tenuto a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore, applicando il meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità del 2015.

La fattura deve, quindi, contenere anche l'annotazione "Operazione con scissione del pagamento", oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico dell'Affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi della medesima Legge 136/2010 sopracitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alle forniture oggetto del contratto.

Articolo 13 - Subappalto

Si fa esplicito riferimento a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 14 - Brevetti industriali e diritto d'autore

La Ditta affidataria assume ogni responsabilità per l'eventuale fornitura o utilizzo ai fini dell'espletamento dell'appalto di prodotti, immagini, dati, software (inclusi script, fogli di stile, ecc.) e ogni altro elemento che violi brevetti o diritti d'autore o proprietà riservate. L'impresa, a fronte dei casi sopra indicati, dovrà tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi (compresi gli onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

L'IBACN non assume alcuna responsabilità nel caso che l'affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 15 – Obbligazioni del contraente

Il Fornitore è tenuto ad ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel presente capitolato.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto a cui accede il presente capitolato, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto a cui accede il presente capitolato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito; l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto a cui accede il presente capitolato.

Il Fornitore, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato, si impegna anche a:

a) manlevare e tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente capitolato o nel contratto a cui esso accede, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto.

Articolo 16 – Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 17 - Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenute e negli atti e documenti in essa richiamati.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, l'IBACN, assegna secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.

In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Committente.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 18 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento secondo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Cod. Civ.

Articolo 19 – Norme sull'anticorruzione

L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. Per la fase di esecuzione del contratto si applicano e diposizioni dell'art. 42 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 20 - Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Regione e l'appaltatore che non possono essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il foro competente è quello di Bologna.

Articolo 21 – Trattamento dei dati

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali all'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), dal D.lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e dalle normative regionali vigenti.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22 – - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

In esecuzione del presente affidamento, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

Il Fornitore è, pertanto, designato dalla IBACN quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 23- Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia, oltre che all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 24 – Organi del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e con riferimento al punto 165 della D.G.R. 2416 del 29/12/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007".

Il **Responsabile Unico del Procedimento,** che svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione (DEC), è:
Dr. Claudio Leombroni, Responsabile del Servizio Biblioteche Archivi Musei e Beni culturali.
Recapiti:
Tel. 051-5276614
e-mail: bam@regione.emilia-romagna.it
PEC: peiibacn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Articolo 25 – Obblighi in materia di trasparenza

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, gli atti della presente procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione "amministrazione trasparente".

Articolo 26 – Spese contrattuali e oneri

Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della gara e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

ALLEGATO

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'IBACN e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1. Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'IBACN

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017[1].

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica. Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

[1]http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A02399002000101100001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi

soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach,* oltre a

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;

d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Firme

Allegato 1

GLOSSARIO

"**Garante per la protezione dei dati personali":** è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"**Dati personali ":** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"**GDPR" o "Regolamento":** si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

"**Normativa Applicabile":** si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"**Appendice Security":** consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

"**Reclamo":** si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"**Titolare del Trattamento":** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"**Trattamento":** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"**Responsabile del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

"**Pseudonimizzazione"**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile